

N. R.G. 2201/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. **2201/2017** R.G. avente ad oggetto contratti bancari, promossa da

S.A.S., con sede in Via

(LU), in persona del legale rappresentante

e residente in via

(LU), anche in proprio, .

e residente in via

(LU) elettivamente domiciliati in via Luigi Spada Cenami n. 583, Massarosa (LU) presso e nello studio dell'Avv. Roberto Polloni (C.F. PLLRRT64M28L833E) che li rappresenta unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giulio Roberti (C.F. RBRGLI74C28E715N) con studio in via Vittorio Veneto n. 37/A, Lucca e all'Avv. Francesco Menciassi (C.F. MNCFNC75D23E715G) con studio in Via Vittorio Emanuele n. 38, Lucca, giusta procura allegata all'atto di citazione;

ATTORI

E

nato a Lucca

e residente in Via

(LU), nella sua qualità di unico erede di

elettivamente domiciliato in Lucca, Via Vittorio Emanuele 38 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Menciassi (C.F. MNCFNC75D23E715G), giusta procura in calce alla comparsa d'intervento volontario.

INTERVENUTO

CONTRO

pagina 1 di 11



S.p.A., con sede in

n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di ,
partita IVA , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta
all'Albo delle Banche e , codice Banca
, codice , in persona dell'Avv. , nato a il
, nella sua qualità di Responsabile di Settore
con funzione "Recupero crediti" con livello di procura D5, a quanto in appresso
legittimato giusta procura del 24 giugno 2013 ai rogiti
, elettivamente domiciliata presso e nello studio in 54033 Carrara (MS) Viale XX Settembre
177/2F del proprio difensore Avv. Roberto Lazzini (C.F.: LZZRRT62L12D629I) del Foro di Massa e
Carrara, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.

CONVENUTA

Conclusioni delle parti:

per gli Attori e l'Intervenuto: *"1. accertata e dichiarata incidenter tantum la violazione da parte della banca dell'art. 644.c.p., previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico contabile, dichiarare la nullità e/o invalidità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa, compresi i conti collegati e confluenti, e di conseguenza condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite anche a titolo di interessi e/o commissioni e/o spese, e/o al risarcimento del danno, pari ad € 176.303,93 o di quella somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, oltre al risarcimento del danno morale ex delicto nella misura che il giudice riterrà di giustizia; 2. in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, e comunque di ogni previsione contrattuale che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usuarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodi di riferimento e, di conseguenza condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite e/o al risarcimento del danno, pari a € 176.303,93 o a quella somma che risulterà dalla espletanda istruttoria; 3. in ogni caso, accertata e dichiarata l'applicazione da parte della banca di interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero*



concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodi di riferimento, di conseguenza condannare la convenuta al risarcimento del danno pari agli interessi e/o commissioni e/o spese percepite dalla banca pari a €. 176.303,93 o a quella somma che risulterà dalla espletanda istruttoria; 4. ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale e spese in riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, compresi i conti collegati e confluenti, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione; 5. ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente, compresi i conti collegati e confluenti, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni (c.m.s. e di quelle che l'anno sostituita) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alle parti istanti; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese; 6. accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra l'attrice e la convenuta Banca, compresi i conti collegati e confluenti, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni che l'anno sostituita, della capitalizzazione degli interessi e/o di qualsiasi costo o spesa che dovesse risultare non dovuto; accertare e dichiarare, inoltre, la nullità di ogni prassi anatocistica ex adverso invocata e comunque di ogni altra pattuizione non scritta; 7. ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per le commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima, calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi; rideterminare, previa effettuazione di CTU tecnico contabile l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari in oggetto, compresi i conti collegati e confluenti, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale,



semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni, eliminando altresì le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese; 9. condannare infine la convenuta banca alla restituzione della somma di €. 155.599,90 o a quella somma che all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, risulterà indebitamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante; 10. condannare la convenuta a rifondere all'istante le spese relative alla perizia tecnico contabile di cui alla premessa e pari a Euro 5.000,00; IN MERITO AI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE 11. accertata la nullità dell'obbligazione principale per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare, ai sensi dell'art. 1939 cc, la nullità del contratto di fideiussione; 12. in via subordinata, accertata la mancata apposizione della data, del luogo e di quant'altro previsto per legge sul contratto firmato dalla sig.ra

_____, dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per carenza di uno o più elementi essenziali del contratto; 13. accertate la violazione del contratto di fideiussione in merito al mancato invio delle comunicazioni al fideiussore, la violazione dei principi di correttezza e buona fede, dichiarare inefficace la fideiussione sottoscritta con la _____ s.p.a. dalla sig.ra

_____ ; 14. con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.

Per la Convenuta: “in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori esponevano di aver stipulato verbalmente con la _____ S.p.a. (oggi _____ S.p.a.) un contratto bancario consistente in una apertura di credito, con affidamento mediante scopertura sul conto corrente c/c n° _____ e nel rapporto anticipi n. _____.

Contestavano l'intimazione di pagamento avanzata da _____ nell'agosto 2016 con cui veniva loro chiesto il pagamento di €. 131.850,59 (oltre interessi e accessori) derivante dal fatto che il conto corrente n. _____ l'8.07.2016 presentava un saldo debitore di €.122.866,50 e che in relazione al rapporto anticipi n. _____ la banca risultava creditrice dell'importo di €. 8.984,09.

In particolare, lamentavano: 1) l'applicazione di interessi in violazione della L. 108/1996; 2) la nullità



della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale; 3) l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto; 4) l'illegittimità delle nuove "commissioni"; 5) il tasso di interesse passivo ultra legale determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c.; 6) l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto; 7) la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della banca ed in senso sfavorevole al cliente; 8) la rielaborazione del saldo del conto corrente.

Sulla base di un elaborato peritale chiedevano pertanto che venisse determinato l'esatto dare avere tra le parti con condanna dell'Istituto di credito alla corresponsione delle somme pagate in eccedenza. Riferivano, inoltre, che i contratti bancari erano assistiti da polizze fideiussorie prestate da

e che in quella sottoscritta da non erano indicati il luogo e la data di sottoscrizione; sostenevano inoltre – oltre alla vessatorietà della medesima clausola – che alla non erano state inviate importati comunicazioni (rendiconto, documento di sintesi delle principali condizioni economiche, avvenuto protesto, successivo rifinanziamento) in palese violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale. Si costituiva per il tramite della procuratrice s.p.a. a socio unico contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dagli attori, riferendo che tutte le condizioni applicate erano state pattuite e accettate e producendo all'uopo la relativa documentazione.

Rilevava che le domande attoree erano generiche e totalmente sfornite di prova, che l'indicazione del tasso d'interesse e l'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi erano stati effettuati in conformità alle disposizioni legislative vigenti e le relative clausole risultavano debitamente sottoscritte.

In relazione alla fideiussione rilevava che le eccezioni in ordine alla presunta violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto erano infondate poiché tutti i fideiussori erano stati soci accomandatari della società (e quindi erano soci con responsabilità in via solidale con la società per le obbligazioni assunte con la banca) e soggetti perfettamente a conoscenza dell'esposizione debitoria della società nel corso del rapporto; contestava anche le eccezioni legate alla presunta vessatorietà della clausola.

Nelle more del giudizio decedeva la Sig.ra e suo figlio, , quale unico erede si costituiva nel presente giudizio riportandosi integralmente alle conclusioni e a quanto già precisato e dedotto dalla madre nell'atto di citazione e negli scritti successivi.



Nel frattempo, _____, già costituita nel presente giudizio per tramite della procuratrice S.p.a. a socio unico revocava la procura speciale conferita alla predetta società e si costituiva in proprio con il patrocinio dell'Avv. _____ insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese già formulate.

La causa veniva istruita con consulenza tecnico contabile, della quale veniva anche disposta integrazione, e successivamente veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contratto di conto corrente n. 8890/85

Oggetto della domanda è il saldo finale del conto corrente n. _____, sottoscritto il 9.03.1992 e chiuso l'8.07.2016; al contrario, per gli addebiti di oneri (finanziari e non) inerenti agli "anticipi" non è stata prodotta alcuna documentazione.

Parte attrice afferma di essere creditrice per indebita applicazione di interessi ultra legali, anatocismo ed usura, mentre parte convenuta sostiene di essere creditrice di €. 131.850,59 al 22.08.2016. La genericità della domanda in relazione al periodo esatto cui le doglianze sono riferite è parzialmente colmata dal riferimento alla CTP allegata alla citazione, che esamina il rapporto a partire dal giugno 1995. Nello specifico, la data iniziale del rapporto di conto corrente oggetto della domanda deve essere fissata al 1.10.1995, data in cui il CTU ha rinvenuto il primo estratto conto.

Nel contratto del 1992 (doc. 5 parte convenuta) non veniva determinata la misura degli interessi, ma vi era un generico rinvio alle condizioni su piazza.

Il 1.09.2005 (doc. 5 parte convenuta) intervenne una pattuizione scritta che disciplinò compiutamente il rapporto, indicando tassi attivi e passivi, spese e modalità di capitalizzazione degli interessi, reciprocamente trimestrale.

Ne consegue che per esaminare il rapporto in questione devono essere tenuti nettamente distinti due periodi: il primo compreso fra il 1.10.1995 e il 31.08.2005 in cui i rapporti erano regolati dal c.d. "uso piazza" e il secondo decorrente dal 1.09.2005 al 8.07.2016 in cui i rapporti erano disciplinati dalle previsioni contrattuali.

Si deve poi evidenziare che il riferimento al c.d. "uso piazza", presente nel contratto del 1992, è generico, non rispetta il requisito della determinabilità del contenuto del contratto in base ad altro specifico criterio ricavabile dal contratto stesso, e consente quindi l'applicazione di parametri mutevoli



e non riscontrabili con criteri di certezza (Cass. n. 27118/2013; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 10127/2005; Cass. n. 17338/2002).

Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che *“in tema di contratto di conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i c.d. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”* (Cass. 22179/2015).

Nel caso di contratti in cui siano presenti riferimenti al c.d. “uso piazza” la sanzione è prevista dall’art. 117 comma VII TUB, per cui si applicheranno il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.

Quindi, nel caso in esame, dal saldo finale del rapporto, deve essere eliminato tutto quanto addebitato fino al 31.8.2005 per interessi ultra legali, commissione di massimo scoperto ed anatocismo; l’applicazione del tasso sanzionatorio previsto dall’art. 117 TUB assorbe la doglianza relativa all’applicazione di interessi usurari.

Al contrario, si deve evidenziare che, poiché il successivo contratto del 1.09.2005 fissava tutti gli elementi del rapporto, anatocismo e commissione di massimo scoperto devono ritenersi validamente pattuiti, e che il tasso pattuito è inferiore al tasso soglia usurario; in relazione a tale successiva pattuizione devono, conseguentemente, essere respinte tutte contestazioni mosse da parte attrice.

In primo luogo, per quanto riguarda il superamento del tasso soglia usurario, gli attori, aderendo ad un orientamento superato, affermano che la CMS deve essere compresa nel calcolo del tasso usurario e che le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia che stabiliscono il contrario devono essere disattese.

La Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla commissione di massimo scoperto, impone la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso



soglia e con la “CMS soglia” calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cassazione civile, S.U., 16303/2018).

L’interpretazione definitivamente fissata da Cass. S.U. 16303/2018 prima, con riferimento alla commissione di massimo scoperto, e da Cass. S.U. 19597/2020 poi, in relazione agli interessi moratori, prevedono espressamente l’utilizzabilità delle rilevazioni Bankitalia ed escludono la fondatezza dei criteri “all inclusive”.

Dagli atti di causa non risulta alcun superamento delle soglie di legge al momento della conclusione dell’accordo del 1.09.2005; gli attori, d’altra parte, non hanno né dimostrato, né allegato che al rapporto siano stati applicati tassi differenti rispetto a quelli pattuiti.

Del resto, anche nel caso di superamento del tasso soglia usura la conseguenza non sarebbe quella della nullità e/o invalidità del contratto di conto corrente o delle relative clausole invocata dagli attori nei propri scritti difensivi. Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato – in un’ipotesi di contratto di mutuo, ma riferibile anche al contratto di conto corrente – che non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, ma lo stesso va ricondotto entro la soglia usura quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. (Cassazione civile, S.U., sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675).

Quindi, anche nel caso in cui i tassi applicati al contratto siano diversi da quelli nominalmente indicati e addirittura superiori al tasso soglia usura, l’unico effetto sarebbe la riconduzione dei tassi entro la soglia usura e/o, comunque, entro il tasso pattuito nell’accordo pattizio.

In secondo luogo, gli attori affermano che il rapporto contrattuale sarebbe viziato da anatocismo, in violazione della Delibera CICR 9 febbraio 2000, ma dopo l’entrata in vigore (il 22.04.2000) della delibera CICR 09.02.2000, le parti possono pattuire una clausola anatocistica alle condizioni previste dall’art. 120 TUB e dell’art. 6 della delibera CICR, ovvero medesima periodicità di capitalizzazione e



clausola specificamente approvata dal cliente, e nella sottoscrizione del 1.09.2005 è indicata la medesima periodicità degli interessi e la stessa è oggetto di specifica approvazione.

Del resto, anche le doglianze relative all'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso, perché prestazioni senza causa non possono trovare accoglimento.

La pattuizione di massimo scoperto – prevista nella pattuizione del 1.09.2005 – rappresenta un corrispettivo per la messa a disposizione delle somme da parte della banca ed è meritevole di tutela giuridica, rappresentando libera espressione dell'autonomia contrattuale delle parti (Cass. n. 12965/2016). Sono, pertanto, infondate le censure alla commissione di massimo scoperto per preteso difetto di causa in concreto.

La contestazione circa la presunta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto delle somme addebitate per commissione di massimo scoperto nonché delle clausole che l'hanno sostituita è articolata in modo molto generico e non sono individuati gli aspetti in contestazione.

Al contrario, il contratto riporta in modo puntuale tutte le condizioni contrattuali, i costi per ogni servizio, comprese le spese di conto, commissioni assegni e giorni valuta, spese fisse e ogni altra prestazione.

Gli attori affermano, poi, che le voci “spese” risultano contraddittorie e duplicative però anche in questo caso non chiariscono a quali spese intendano, di volta, in volta, riferirsi. Le altre doglianze sollevate dagli attori risultano assorbite dalle precedenti considerazioni.

Alla luce di tali osservazioni, è stato chiesto al C.T.U. di determinare il saldo finale all'8.07.2016 del conto corrente in questione, applicando a partire dal primo estratto conto del 01.10.1995, e fino al 31.08.2005, unicamente i tassi creditori e debitori di cui all'art. 117 comma VII TUB, e successivamente le previsioni contrattuali.

Partendo da tali premesse il C.T.U. Dott. _____, nel supplemento di relazione depositato il 15.04.2021, ha stabilito che *“il saldo finale all'8.07.2016 del conto corrente n. 8890/95 per il periodo oggetto di analisi, con interessi calcolati al tasso ex Art 117, c. 7, TUB fino al 31.08.2005 e secondo le previsioni contrattuali a decorrere dal'1.09.2005, ammonta a:*
- € 29.890,85 a favore della Banca nell'ipotesi di saldo iniziale pari a quello risultante dagli Estratti-conto (L. 4.432.167 a favore della Banca);
- €. 26.134,68 a favore della Banca nell'ipotesi di saldo iniziale posto pari a ZERO”.



Le conclusioni del C.T.U. sono condivisibili in quanto rispondenti al mandato e consequenziali agli accertamenti effettuati; il C.T.U., nel suo conteggio, ha rivisto quanto addebitato fino al 31.08.2005 per interessi ultra legali, commissione di massimo scoperto e anatocismo mentre ha tenuto in considerazione quanto pattuito a partire dal 1.09.2005.

Delle due ipotesi prospettate dal C.T.U. non si deve considerare, alla data del 1.10.1995, un saldo pari a “zero”, ma il saldo negativo per il correntista (pari a L. 4.432.167), come risulta dal temporalmente più lontano estratto conto in atti.

Era, infatti, onere di parte attrice, che ha agito per far valere il proprio diritto alla ripetizione di un pagamento indebito, dimostrare, allegando tutti gli estratti conto precedenti, che tale saldo negativo derivava, parzialmente o totalmente, da un addebito posto in essere in base a pattuizione nulla e che, pertanto, il relativo pagamento era indebito.

I contratti di fideiussione

Per quanto riguarda le eccezioni relative alle fideiussioni si deve evidenziare che, contrariamente a quanto addotto da parte attrice, i contratti di fideiussione non possono essere dichiarati invalidi ex art. 1939 c.c. dal momento che, come è emerso nel corso del giudizio, sono valide le obbligazioni principali.

Sono prive di fondamento anche le argomentazioni relative alla presunta nullità del contratto di fideiussione firmato dalla _____ per carenza di uno o più elementi essenziali del contratto (mancata apposizione della data, del luogo e di quant’altro previsto per legge).

Devono, altresì, essere disattese anche le eccezioni di parte attrice secondo cui l’Istituto di credito non avrebbe comunicato ai fideiussori lo stato di svolgimento del rapporto, non avrebbe inviato il rendiconto e il documento di sintesi delle principali condizioni economiche, né le informazioni relative alla situazione dell’avvenuto protesto e del successivo rifinanziamento tramite l’apertura di nuovo credito sul conto corrente del debitore principale aggravando l’esposizione debitoria e la conseguente garanzia dello stesso fideiussore.

Come risulta dalla visura camerale della _____ e c. s.a.s. (doc. 4 parte convenuta), tutti i fideiussori sono e/o sono stati soci della società e conseguentemente si deve ritenere che fossero perfettamente a conoscenza dell’esposizione debitoria della propria società, nel corso del rapporto.

Conclusioni e spese



Per quanto sopra esposto la domanda attrice deve essere rigettata e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre le spese di CTU vanno poste a carico solidale delle parti attesa l'obiettiva esigenza di rideterminare il saldo del rapporto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:

- determina il saldo del conto corrente per cui è causa, all'8.07.2016, in €. 29.890,85 a debito di parte attrice, e per l'effetto rigetta tutte le domande attoree;
- condanna la _____ & C. s.a.s. _____, in persona del legale rappresentante _____, anche in proprio, _____ e _____ (in qualità di unico erede di _____), in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite nei confronti di parte convenuta che liquida in €. 12.000,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U.

Lucca, 17-6-2022

Il Giudice
Giacomo Lucente



